



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

**DETERMINAZIONE N. 640 DEL 10/09/2018**

**SETTORE III “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”  
Ufficio Servizi Cimiteriali**

**OGGETTO: Convenzione per il conferimento dei servizi cimiteriali. Presa d'atto cessione ramo d'azienda a favore di MESAC S.r.l.**

## **IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 807 del 22/11/2013 è stata affidata in concessione, alla Ditta “Melillo Servizi Cimiteriali e Ambientali S.r.l.”, P.IVA 05119850658, la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2022, C.I.G. 5356508A3A, per l'importo complessivo di Euro 935.494,43 oltre IVA;

- con atto convenzionale prot. n. 5486, Rep. n. 4328, stipulato in data 26/02/2014, il Comune di Mogliano Veneto ha conferito alla suddetta ditta affidataria i servizi cimiteriali comunali mediante concessione;

- con nota inviata a mezzo P.E.C., acquisita in atti al ns. prot. n. 21856 del 22/06/2018, la suddetta Ditta ha comunicato che con atto del 23/04/2018 a cura del notaio Carlo Carbone con studio in Pontecagnano Faiano (SA), n. repertorio 6755, n. raccolta 4752, registrato a Salerno il 27/04/2018 al n. 5667 serie 1T, è stato redatto verbale di assemblea della Società a Responsabilità Limitata con il quale si è provveduto a:

1. modificare la denominazione sociale sostituendo la denominazione “Melillo Servizi Cimiteriali e Ambientali S.r.l.” con “International Service S.r.l.”;
2. trasferire la sede legale della Società dal Comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA), Piazzetta Municipio n. 1, al Comune di Teano (CE), Via Luogo di Susa n. 3;

- con precedente nota inviata a mezzo P.E.C., acquisita in atti al ns. prot. n. 18596 del 30/05/2018, la Ditta “International Service S.r.l.” ha formalmente comunicato che in data 24 maggio 2018 essa ha provveduto a stipulare il contratto di cessione di ramo di azienda, registrato il 29/05/2018 al n. 1090 Serie 1T, le cui sottoscrizioni sono state autenticate a cura del notaio Nicola Guerriero, Rep. n. 8243 e Racc. 6022, con la Società “MESAC S.r.l.” avente sede legale in Sant'Angelo a Fasanella (SA) Piazzetta Municipio n. 1, P.IVA 05119800653, allegando copia del contratto di cessione in argomento;

- per effetto del suddetto contratto, a decorrere dal 29/05/2018, data di iscrizione della cessione del ramo d'azienda nel registro delle imprese, la Società “MESAC S.r.l.” subentra a “International Service S.r.l.” nella convenzione del 26/02/2014, prot. n. 5486, Rep. n. 4328 per la gestione dei

cimiteri comunali;

Ciò premesso:

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, la norma transitoria e di coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 216, che recita: *“Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”*;

Considerato, a tale riguardo, che il Presidente dell'ANAC, con proprio comunicato dell'11 maggio 2016, ha chiarito che agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto:

- il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi;
- proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;
- varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara;

continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente D.Lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;

Rilevato altresì che risulta oramai pacificamente chiarito dalla giurisprudenza che il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha chiaramente risolte scegliendo e utilizzando l'opzione dell'ultrattività mediante, cioè, la previsione generale che le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 50/2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data di entrata in vigore del nuovo “Codice”, affermando che la previsione di cui all'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, chiarissima nella sua portata precettiva, impedisce ogni esegesi di questioni ermeneutiche di diritto intertemporale che si fondi sulla regola del tempus regit actum (Cons. di Stato, Sez. III, 27 ottobre 2016 n. 4994 – TAR Puglia, Bari, sez. III, 20/6/2018 n. 903)

Atteso pertanto che, ai sensi di quanto disposto dal più volte citato comma 1 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, e di quanto chiarito dall'Autorità Anticorruzione e dalla giurisprudenza, si ricava indubbiamente, che alla modifica soggettiva contrattuale in argomento continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in quanto il relativo contratto è stato aggiudicato prima della data di entrata in vigore del nuovo “Codice”;

Visto che le vicende soggettive degli esecutori dei contratti pubblici, compresi gli atti di cessione dei rami d'azienda, sono disciplinate - nello specifico - dall'art. 116 del citato D.Lgs. 163/2006;

Evidenziato che ai sensi della disposizione dianzi citata, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione;

Evidenziato, altresì, che il predetto art. 116 D.Lgs. 163/06, al comma 2, prevede che la stazione appaltante entro sessanta giorni dalla comunicazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nel

contratto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;

Appurato che la Ditta cessionaria "MESAC S.r.l." ha ottemperato alla previsione di cui all'art. 116 D.lgs.163/2006, provvedendo alla comunicazione di cui al comma 1, come da documentazione meglio dettagliata in premessa, agli atti del Servizio competente;

Accertata, altresì, mediante verifiche svolte dagli Uffici comunali, la sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 in capo alla Ditta cessionaria, nonché quelli di qualificazione per il subentro della cessionaria nella titolarità della contratto in essere, desumibili dalla documentazione prodotta dalla stessa, agli atti del Servizio competente;

Dato atto pertanto che, sulla scorta e alla luce di quanto fin qui esposto, non sussistono motivi ostativi al subentro della Ditta "MESAC S.r.l." nel contratto in essere con il Comune di Mogliano Veneto per la gestione dei servizi cimiteriali dell'Ente, per effetto della cessione del ramo d'azienda operato con il contratto citato in premessa;

Precisato che il subentro della cessionaria nella gestione dei servizi cimiteriali comunali avviene alle stesse modalità e condizioni previste nel contratto in essere con la cedente;

Dato atto che, per effetto del subentro della Ditta "MESAC S.r.l.", si rende necessario provvedere a variare gli impegni di spesa già assunti a favore della cedente "International Service S.r.l." già "Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali S.r.l.";

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi cimiteriali affidati in concessione dall'Amministrazione Comunale con il citato atto convenzionale prot. n. 5486, Rep. n. 4328, stipulato in data 26/02/2014;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020";

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

## D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate:

1. Di prendere atto che con nota inviata a mezzo P.E.C., acquisita in atti al ns. prot. n. 18596 del 30/05/2018, la Ditta “International Service S.r.l.” - già “Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali S.r.l.” - ha comunicato che in data 24 maggio 2018 essa ha provveduto a stipulare il contratto di cessione di ramo di azienda, registrato il 29/05/2018 al n. 1090 Serie 1T, le cui sottoscrizioni sono state autenticate a cura del notaio Nicola Guerriero, Rep. n. 8243 e Racc. 6022, a favore della Ditta “MESAC S.R.L.” con sede legale in Sant’Angelo a Fasanella (SA) via Piazzetta Municipio n. 1, P.IVA 05119800653, allegando copia del contratto di cessione in argomento;
2. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi al subentro della Società “MESAC S.r.l.” nel contratto in essere con il Comune di Mogliano Veneto per la gestione dei servizi cimiteriali dell’Ente, stipulato con convenzione del 26/02/2014, prot. n. 5486, Rep. n. 4328, per effetto della cessione del ramo d’azienda in argomento;
3. Di provvedere alla modifica, con decorrenza dal mese di maggio 2018, a favore della Ditta cessionaria “MESAC S.r.l.” degli impegni di spesa originariamente assunti a favore della cedente, a valere sul capitolo 9333 – art. 210 del bilancio di previsione 2018 in cui le somme risultano esigibili, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore

Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Comis Roberto*

*CODICE FISCALE: TINIT-CMSRRT58H24A952X*

*DATA FIRMA: 10/09/2018 08:43:05*

*IMPRONTA: 64633561396561353862663064656239383364396161663535636565303030303532373337643966*